



COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELL'11/02/2011 N° 3

<p>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CON DEHORS”.</p>	<p>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno <u>9.3.2011</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno <u>24.3.2011</u></p>
<p>L'anno duemilaundici addì undici del mese di febbraio, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.</p>	<p>Vallecrosia, li <u>9.3.2011</u> Il Segretario Comunale - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -</p>

Consiglieri	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
POLFI Avv. ROBERTA	==	Si	<p>La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno <u>11.02.2011</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno <u>9.3.11</u></p> <p>Il Segretario Comunale (CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO)</p>
CROESE Dott. SILVANO	Si	==	
BIASI Geom. ARMANDO	Si	==	
TURONE Geom. TEODORO	==	Si	
BALBIS GRAZIANO	Si	==	
PERETTI GIANFRANCO	Si	==	
RONDELLI LUCIANA	Si	==	
GIACOBBE Dott. ROCCO	Si	==	
URCIUOLI VITTORIO	Si	==	
BERTUCCI NELSA	Si	==	
MORFESCHI NAZARENO	==	Si	
BEAGLI FULVIO	Si	==	
AMELIA Dott. SALVATORE	Si	==	
PERRI FABIO	==	Si	
ESPUGNATO DOMENICA	Si	==	
FERRERO Dott. ENRICO	Si	==	
LANTERI GIAN PAOLO	Si	==	
	13	4	

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO – Vice Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.



PUNTO N. 03 DELL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CON DEHORS”:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

RIENTRA IL SEGRETARIO COMUNALE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.L'Assessore Biasi legge la proposta di deliberazione.

Illustra le motivazioni che hanno reso necessaria una regolamentazione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di spazi privati ma ad uso pubblico, necessita' da riportarsi essenzialmente:

- all'esigenza di uniformita' – per zone omogenee - delle modalita' di realizzazione dei dehors;
- all'opportunita' di creare meccanismi non discrezionali per l'autorizzazione delle strutture che, invece, devono essere mediate tra i tecnici di parte e i responsabili dell'Ufficio Tecnico,

Ringrazia l'Ufficio Tecnico che – di concerto con gli altri uffici competenti – ha svolto un'enorme mole di lavoro per giungere alla stesura del testo proposto.

Amelia, anche sulla base delle indicazioni fornitegli dal Consigliere Perri – assente per impegni personali – ritiene che alcune norme del Regolamento risultino penalizzanti per gli esercenti. Cita – ad es. la “Griglia Toscana” che, a suo dire, avrebbe difficoltà ad adeguare la struttura esistente alle nuove norme regolamentari. Considera inoltre che sarebbe necessario lasciare una maggiore flessibilità nella scelta degli arredi esterni, anche in funzione delle caratteristiche e della tipicità del locale. In Via Aldo Moro, inoltre, occorrerà tenere conto delle previsioni del PUC e definire meglio le modalità di occupazione degli spazi. Per quanto riguarda le “strade secondarie” ritiene che la regolamentazione sia poco chiara e chiede al proposito spiegazioni. Esprime dubbi anche sulla formulazione dell'art. 5, sulla collocazione delle fioriere, su alcune definizioni (come – ad es. “strutture sobrie e semplici”) che a suo avviso richiederebbero maggiori approfondimenti.

Ferrero osserva che in linea di principio non si può che convenire sulla necessità di regolamentare la materia di cui si tratta in maniera organica e nel rispetto di principi di uniformità e di razionalità. Pone però un problema di metodo, ricordando che i regolamenti sono sempre stati oggetto di un esame accurato da parte delle Commissioni e che invece – in questo caso – il testo è stato consegnato alla minoranza solo alcuni giorni prima (il 31.01.2011) della discussione consiliare.

Tale circostanza ha impedito un secondo passaggio in Commissione che, a suo avviso, sarebbe stato necessario per una attenta disamina del testo, anche alla luce delle molteplici osservazioni formulate da Amelia. Chiede quindi alla maggioranza di voler consentire – prima della definitiva approvazione del regolamento – un secondo passaggio in commissione, anche per evitare che la discussione si prolunghi oltre misura su particolari che potrebbero essere trattati in maniera più snella ed efficace, rinviando l'approvazione di un testo migliorato e largamente condiviso ad una prossima seduta del Consiglio. Riconosce



comunque che, pur presentando in alcuni punti lacune e contraddizioni, il regolamento è frutto di un lavoro consistente ed apprezzabile.

Biasi, pur confermando di apprezzare il contributo delle minoranze, rileva che di fatto non è possibile impostare la discussione su preferenze estetiche o sulla valutazione e la comparazione dei materiali. Se ciò avvenisse il dibattito potrebbe durare all'infinito senza giungere ad una conclusione condivisa. Lo scopo del regolamento è invece un altro: dare dei chiari indirizzi sugli obiettivi che l'amministrazione intende conseguire e cercare di garantire al massimo l'interesse pubblico. Evidenzia che la stesura del regolamento è stata preceduta da un'attenta analisi dei dehors esistenti, via per via e zona per zona, tenuto conto delle diverse realtà. Tale analisi ha, ad esempio, portato a decidere che lo spazio destinato al transito pedonale non possa essere inferiore a 2 metri. Biasi afferma infine che se il contributo della discussione ha la finalità di arricchire e migliorare gli aspetti di principio, si può convenire; se invece la discussione si incentra sul colore di un componente di arredo o su cose simili, non potrà che risultare sterile ed improduttiva.

Ferrero rileva che il testo proposto non si limita a dettare principi ed indirizzi, ma entra molto nel dettaglio, lasciando pochi margini di movimento. Ribadisce che il regolamento dovrebbe essere esaminato e discusso in Commissione, cosa che non sta avvenendo. Ciò non comporterebbe un ostacolo all'approvazione del regolamento, che – esaurito il corretto iter – verrebbe comunque sottoposto all'esame finale del Consiglio. A Sanremo, ad esempio, l'Amministrazione si è premurata di stabilire un periodo di transizione molto più ampio, anche in presenza di realtà imprenditoriali molto più solide di quelle presenti a Vallecrosia. Nel testo proposto vi sono inoltre errori materiali, refusi ed altre imperfezioni che devono essere sottoposti a correzione. Fatto questo, si può passare all'esame delle norme che, in qualche caso sono – a suo avviso – particolarmente penalizzanti per i privati. Cita ad esempio la norma che stabilisce che, in caso di fiere ed altre manifestazioni, il Comune possa imporre agli esercenti la sospensione della concessione e la rimozione della struttura, a loro cura e spese.

Biasi, a tal proposito, precisa che il Comune è dotato di un apposito Regolamento che individua puntualmente le aree dove possono svolgersi le fiere. In questo caso, quindi, si tratta di un falso problema.

Ferrero ritiene che la norma in esame può comportare dei seri problemi agli esercenti, che potrebbero essere privati della concessione per un tempo indefinito e magari in un periodo dell'anno particolarmente infelice (ad. es. d'estate). Di tali questioni il Regolamento ne pone parecchie, e perfino i tempi degli interventi previsti per i consiglieri potrebbero risultare del tutto insufficienti per una sia pur rapida disamina

Biasi riferisce che, ad es., a Sanremo – realtà citata da Ferrero – era stata proprio la mancanza di regole certe ed uniformi a creare problemi, per la cui soluzione l'Amministrazione ha dovuto intervenire.

È proprio per questo che l'Amministrazione di Vallecrosia ritiene necessario dare subito delle regole chiare, prevenendo incertezze ed interventi arbitrari. Nel futuro, se ne ricorreranno le condizioni, sarà comunque consentito modificare le norme, se emergeranno particolari necessità da parte della cittadinanza. L'Assessore Biasi, quindi, risponde in maniera puntuale ai quesiti proposti – all'inizio della discussione – dal Consigliere Amelia.

Ferrero, quindi, passa alla disamina dei punti principali che intende sottoporre all'attenzione del Consiglio, dichiarando di tralasciare anche gli errori formali, refusi, ecc.:

- art. 4 - c. 1 - utilizzo di fondi diversi da pedane (ad. es. tappetini). A suo avviso il divieto di utilizzare i tappetini e' eccessivo, anche perche' in molti casi il loro uso e' consentito all'interno degli esercizi e sembra illogico che se ne vieti l'uso fuori;
- art. 5 - spazi pedonali di almeno m. 2,00 - in molti casi le dimensioni del marciapiedi sono inferiori a tale limite, per cui sarebbe il caso di specificare meglio la norma;
- sempre all'art. 5 - c'e' una frase "tutte le tipologie sulla strada provinciale". Non si capisce bene la collocazione della frase che, logicamente, avrebbe avuto un senso alla fine dell'articolo o, caso mai, inserita nell'ambito delle vie provinciali.
- art. 6 - nome dell'esercizio commerciale e divieto di serigrafie e scritte adesive. Non condivide che gli esercenti del lungomare, contrariamente a quelli del resto del territorio comunale, non possano serigrafare il nome del locale sulle pannellature;
- art. 6 - colore delle tende. Sempre sul Lungomare, viene inserito per le tende l'obbligo del colore panna/avorio, senza tenere conto che molti regolamenti condominiali impongono colori diversi. Pretendere la sostituzione in tempi rapidi delle tende risulta evidentemente troppo oneroso. Oltretutto si rischia di stravolgere anche l'estetica dei luoghi utilizzando colori diversi rispetto a quelli imposti dal condominio.
- art. 7. La documentazione richiesta per il rilascio della concessione appare eccessiva soprattutto se si considera che ormai si tende a favorire sempre piu' lo strumento dell'autocertificazione (come, ad. es. per l'autorizzazione sanitaria). Tra l'altro, ogni volta che viene aumentata la superficie degli esercizi (come nel caso dei dehors) e' necessario ottenere anche le autorizzazioni ASL, e di cio' sarebbe cosa utile rendere edotti gli interessati.
- durata delle concessioni. E' fissata in 364 giorni. In molti altri Comuni e' stata operata la distinzione tra dehors "temporanei" e "permanenti", con una duplice tipologia di concessione. Per le concessioni "permanent", data l'invarianza della situazione di fatto, non ha senso che il rinnovo sia annuale e, difatti, in altri Comuni la durata della concessione e' quinquennale. Si rileva anche che si assume che la concessione sia gratuita, ma cio' non e' specificato; non e' neanche precisato che ogni anno non deve essere prodotta ex novo tutta la documentazione. Anche la norma che prevede la decadenza in caso di non utilizzo per un periodo superiore ai 90 giorni non e' chiara: non si capisce, ad esempio, se i 90 giorni siano da intendersi complessivi o consecutivi.

Ribadisce che - ad avviso del suo gruppo - sarebbe stato necessario un confronto piu' aperto tra le varie posizioni prima della discussione consiliare.

Biasi ringrazia Ferrero per le considerazioni svolte.

Risponde quindi nel merito:

- art. 4 - Oggi sono presenti tappetini che, certamente, non sono decorosi, soprattutto sulla passeggiata a mare.
 - art. 5 - Lo stato dei luoghi, a seguito di verifiche gia' eseguite, consente a tutti gli interessati di ottenere una concessione nel rispetto del limite di 2 m. per il transito pedonale.
 - art. 6 - la maggioranza ritiene che non si possa lasciare liberi i gestori di apporre scritte, serigrafiche o adesive, a loro piacimento. Cio' creerebbe una situazione di confusione molto negativa. Per quanto riguarda il colore delle tende, e' evidente che deve essere individuato dall'ufficio e non dall'Amministratore del condominio. Così' avviene anche per il colore delle facciate.
 - Art. 7 - E' evidente che, come in ogni procedimento, anche in quello relativo al rilascio della concessione debbano essere rispettate tutte le norme vigenti, ivi comprese quelle di natura igienico-sanitaria.
- In generale ritiene che il testo proposto sia adeguato a dare a tutti i tecnici di fiducia degli esercenti una base comune ed oggettiva, e quindi chiara.
- per quanto concerne la durata, la norma non pone particolari vincoli ai concessionari.



Consente invece al Comune, in caso di incuria o negligenza, di porre rimedio a situazioni che potrebbero nuocere al decoro dei luoghi. Il rinnovo della concessione è ovviamente gratuito.

- nel caso in cui, per la natura dell'attività svolta, l'area dovesse essere inutilizzata per più di 90 giorni consecutivi, si ritiene che sia opportuno che le strutture vengano smontate.

Anche questo è un modo per assicurare il mantenimento di uno stato di decoro dei luoghi.

Ferrero prende atto delle risposte dell'Assessore Biasi, ribadendo peraltro di non condividere alcune (come ad. es. quella relativa alla posa di tappetini o quelle che vieta l'apposizione di serigrafie con il nome dell'esercizio), considerandole troppo limitative per gli esercenti.

Conferma di ritenere il procedimento previsto per il rilascio macchinoso e gravoso per i richiedenti e di considerare penalizzante il limite di 364 giorni di durata della concessione; sarebbe stato senz'altro preferibile determinarla in cinque anni. A suo avviso, anche il termine di 90 giorni di inutilizzo, previsto per la decadenza, può comportare difficoltà e causare equivoci, se non viene precisato che i 90 giorni devono essere consecutivi.

Biasi ribadisce di considerare il Regolamento proposto come frutto di un ottimo lavoro svolto dai tecnici e come utile strumento per gli imprenditori. È evidente che, nel tempo, chi ha il compito di operare le scelte potrà adeguarlo, modificarlo ed integrarlo.

Ferrero conferma con forza di ritenere inspiegabile e contraddittorio impuntarsi su particolari quali, ad es. il divieto di apporre il nome serigrafato, quando la premessa è di dare una normativa di principio. Conferma anche che non si tratta di discutere il lavoro fatto dai tecnici; piuttosto, sarebbe stato il caso di dialogare un po' di più con gli esercenti.

Interviene il segretario comunale per chiarire che:

- la documentazione prescritta a corredo della domanda di concessione sarebbe – quasi in toto – non autocertificabile;
- alla scadenza annuale, ovviamente, non c'è bisogno di produrre nuova documentazione (eccetto la documentazione fotografica), essendo sufficiente richiamare nell'istanza di rinnovo gli elaborati ed i documenti presentati in occasione del primo rilascio.
- il rinnovo della concessione non ha costi, fatta eccezione del canone/tassa annuale e dei bolli prescritti.

Lanteri afferma che il procedimento per il rilascio è troppo macchinoso ed oneroso per il richiedente, e che la documentazione richiesta è eccessiva. A suo avviso sarebbe stato molto più pratico e il metodo dell'autocertificazione, rinviando ad un momento successivo la verifica del rispetto delle norme regolamentari.

Biasi ribadisce che se si vuole instaurare un corretto rapporto tra i tecnici comunali ed i tecnici di parte, senza possibilità di mediazioni politiche, il sistema proposto è senz'altro adeguato allo scopo.

Espugnato condivide in parte il rilievo di Ferrero circa l'esiguità del tempo consentito per l'esame del provvedimento da parte delle minoranze. Riconosce che il lavoro svolto dall'Ufficio è apprezzabile e manifesta comunque la sua fiducia nel Vicesindaco Biasi, che saprà senz'altro seguire adeguatamente la materia. In ogni caso l'approvazione del regolamento è necessaria al fine di consentire a chiunque ne abbia diritto di poter

ottenere la concessione di un dehor, limitando al massimo i margini di discrezionalità. Conclude auspicando che in futuro ad argomenti di tale complessità vada riservato il dovuto spazio di discussione ed approfondimento. Preannuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo.

Ferrero dichiara che il suo gruppo voterà contro la proposta, per una questione di metodo. Conferma che sarebbe stato a suo avviso necessario approfondire l'esame del testo ed il confronto sui contenuti e ricorda anche la presenza di numerosi refusi all'interno del testo presentato. Considera il Regolamento presentato in generale eccessivamente minuzioso e troppo complicato in alcune sue parti.

DOPO DI CHE, ESAURITA LA DISCUSSIONE:

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

VISTI i precedenti indirizzi forniti dalla Giunta Municipale con l'approvazione dell'atto di indirizzo per l'occupazione di spazi pubblici e privati gravati da pubblica servitù con dehors", in data 22/04/2009 con Delibera n.26;

CONSIDERATO che la bozza di atto di indirizzo risultava dotata di alcune linee guida essenziali per uniformare il più possibile la realizzazione dei dehors;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, nella delibera in questione, aveva espresso la volontà, a seguito di un adeguato periodo di prova dell'atto di indirizzo, di approvare un regolamento, avente efficacia definitiva ai fini dell'adeguamento dei dehors esistenti;

VISTO il regolamento redatto dal Funzionario del Coordinamento dell'Area Tecnica;

PRESO ATTO che l'art. 2 della Legge Regionale 16/2008 e s.m. e i. , tra i contenuti dei regolamenti edilizi comunali, annovera "la definizione degli elementi di arredo urbano, della sistemazione degli spazi pertinenziali agli edifici, della realizzazione e della salvaguardia del verde" e che pertanto il presente regolamento costituirà a tutti gli effetti integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e la Legge 15/05/1997 n° 127;

VISTI i pareri favorevoli, depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico, espressi dai responsabili dei servizi interessati, a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgv. 267/2000, ed in particolare Ufficio Commercio, Tributi, Lavori Pubblici e Polizia Municipale;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del responsabile dell'ufficio ragioneria in quanto, il provvedimento non presenta aspetti contabili;

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

- Consiglieri presenti e votanti n. 13;
- Consiglieri Astenuti nessuno;
- Voti favorevoli n. 11 (undici);
- Voti contrari n. 02 (due) - Ferrero Enrico, Lanteri Gian Paolo



DELIBERA

1. di APPROVARE l'allegato "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CON DEHORS";
2. di DARE ATTO che il presente regolamento risulta a tutti gli effetti integrativo del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
3. di DEMANDARE all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata l'applicazione delle norme in esso contenute.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

EVIDENZIATA l'urgenza del presente argomento;

Con voti favorevoli n. 11(undici), contrari nessuno, dei n. 13 (tredici) Consiglieri presenti, dei quali n. 11 (undici) votanti e n. 02 (due) astenuti (Ferrero E. - Lanteri G.P.)

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

***** o0o *****

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dott. Giacobbe Rocco -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Citino Zucco Francesco -

VISTO: 7 FEB. 2011
Si esprime parere favorevole sotto
il profilo tecnico-amministrativo

PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

10° 3

Il Funzionario Area Tecnica
Arch. Ramella Micol

L'Ufficio TECNICO

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

1) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano/scheda segreta, sulla deliberazione:

Scrutatori:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

Presenti n.
Astenuiti n. (.....)
Votanti n.
Voti Favorevoli N.
Voti Contrari N. (.....)

e pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

2) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, per l'immediata esecutività, ex art. 134 - c. 4 - del D.Lgs. 267/2002:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

Presenti n.
Astenuiti n. (.....)
Votanti n.
Voti Favorevoli N.
Voti Contrari N. (.....)

E pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

IL PRESIDENTE

COMUNE DI VALLECROSA
UFFICIO SEGRETERIA

Arrivato il 08 FEB. 2011
Prot. n. 170

COMUNE DI VALLECROSA

Prot. Gen. 0001750
Data 08/02/2011
Categoria 01
Classe 06

84

COMUNE DI VALLECRUSTA

REGOLAMENTO



*PER LA DISCIPLINA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CON DEHORS*

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. IN DATA

ART. 1 FINALITA' e CONTENUTI

Al fine di ottenere una coerente omogeneità nella progettazione dell'urbano e di controllarne il valore architettonico, vengono stabilite norme e prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico, di carattere quantitativo e qualitativo.

1. Le finalità del presente regolamento sono:
 - stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico nel territorio del Comune di Vallecrosia, tramite l'apposizione di strutture attrezzate come definite nei seguenti articoli;
 - definire i caratteri qualitativi dei dehors e di altre forme di occupazione del suolo pubblico allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e migliorare l'ambiente urbano;
 - disciplinare sotto il profilo quantitativo l'occupazione del suolo e la realizzazione di attrezzature speciali collegate a bar, ristoranti attività artigianali di produzione e vendita di alimenti e bevande e strutture turistico ricettive.

2. Il presente regolamento contiene indicazioni e/o prescrizioni in materia di localizzazione, distanze e indirizzi per le successive progettazioni di dettaglio. In particolare sono individuati:
 - ambiti omogenei del territorio comunale da assoggettare a diverse soluzioni progettuali;
 - differenti tipologie di manufatti;
 - modalità di intervento per le diverse tipologie classificate;
 - materiali e dettagli di arredo;
 - elenco degli elaborati grafici e descrittivi del progetto per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/titoli edilizi.

3. Rimangono escluse dall'applicazione del presente regolamento le strutture di proprietà pubblica, che dovranno comunque essere progettate tenendo in considerazione i materiali e le tipologie qui proposte.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia classificati nei seguenti articoli. Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine **"suolo pubblico"** o **"spazio pubblico"**, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio del Comune o di altro Ente, nonché le aree di proprietà privata gravate da servitù pubblica o prospicienti spazi pubblici.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per **dehors/occupazione attrezzata di suolo** (cfr. art.4) si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, come sopra definito, che delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Le strutture, come sopra definite, debbono essere costituite da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità in quanto atti a soddisfare esigenze meramente temporanee; conseguentemente esse non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.



3. Al fine e per gli effetti del presente regolamento, la concessione sarà al massimo riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 364 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico,

ART. 3
PRESCRIZIONI GENERALI - VINCOLI

1. I titolari di bar, ristoranti, attività artigianali di produzione e vendita di alimenti/bevande e di strutture turistico ricettive che intendono collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovranno ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. Detta concessione potrà essere rilasciata, previo pagamento della relativa tassa, a condizione che tali impianti non arrechino intralcio al pubblico transito sia veicolare sia pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel contempo un corretto inserimento con il contesto d'ambito.
2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legislazione vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 42 del 22/01/2004 c.s.m. e i., il richiedente, che formuli istanza per un'occupazione superiore a 120 giorni, dovrà ottenere la necessaria autorizzazione paesaggistica semplificata, in base al D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139.
3. Le attrezzature speciali definite dal presente regolamento non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. Trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni né al pagamento del contributo di costruzione.
4. Le attrezzature devono:
 - essere costituite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico;
 - avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
 - essere realizzate preferibilmente entro le proiezioni ortogonali dell'esercizio pubblico di cui sono pertinenza; qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi quali ad esempio: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce e aree poste davanti ad ingressi condominiali dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile o dell'ente proprietario secondo i soggetti interessati;
 - essere munite di assenso scritto del condominio/proprietario dell'immobile al quale viene ancorata la struttura/copertura del dehors;
5. L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente e le luci semaforiche. L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici. I Dehors non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18 comma 2 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

ART. 4 TIPOLOGIE

1. **Tipologia 1: OCCUPAZIONE ATTREZZATA DI SUOLO PUBBLICO**

Installazioni delimitate da elementi di arredo (fioriere e frangivento), pedane e attrezzate con tavolini, sedute, ombrelloni o tende. In questa tipologia sono comprese quelle attrezzature prive di una copertura continua e con chiusure laterali solo parziali, al massimo su tre lati. La tipologia suesposta si distingue in:

- a) **Aperti** - spazi attrezzati privi di copertura con tavolini e sedute, delimitati da fioriere oppure da pareti mobili autoportanti vetrate con altezza massima pari a 1.60 m (nel punto più alto);
- b) **Aperto con tenda a sbalzo** - spazi attrezzati con tavolini e sedute, delimitati da fioriere oppure da pareti mobili autoportanti vetrate con altezza massima pari a 1.60 m (nel punto più alto); possibilità di copertura solo tramite tenda parasole a sbalzo, ancorata al fabbricato ove è sita l'attività principale e priva di montanti ancorati al suolo.
- c) **Aperti con ombrelloni** - spazi attrezzati con tavolini e sedute, delimitati da fioriere oppure da pareti mobili autoportanti vetrate con altezza massima pari a 1.60 m (nel punto più alto); è ammessa la copertura con ombrelloni.

Per tutte le 3 tipologie

- è possibile installare pedane;
- è vietato l'utilizzo di "tappetini" o tessuti poggiati sulla pavimentazione esistente.

2. **Tipologia 2: DEHOR**

Installazioni chiuse parzialmente o totalmente appoggiate ad un fabbricato esistente, ovvero separate con struttura autonoma, ma comunque collegate funzionalmente alle attività commerciali; il dehor è caratterizzato da una copertura dell'area attrezzata e può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende, fioriere, vasi e pedane, ecc..

I dehors potranno essere di due tipologie:

- a) **Tipo veranda** - dehor adiacente a fabbricato, spazialmente definito, poggiato su pedana, munito di copertura con tenda fissa o mobile e serramenti/chiusure laterali con carattere di veranda;
- b) **Chiuso su tre lati con copertura** - dehor prospiciente fabbricato ma spazialmente diviso tramite marciapiede, munito di pedana e copertura isolata o ancorata al fabbricato (tramite tenda fissa o mobile), chiuso al massimo su tre lati tramite serramenti fissi o scorrevoli;

ART. 5 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED AMBITI OMOGENEI

La realizzazione di 'occupazione attrezzata di suolo pubblico' o 'dehor' è consentita, nelle zone sotto esposte, solo ed esclusivamente se l'ampiezza del marciapiede esistente è tale da permettere l'apposizione della struttura lasciando uno spazio pedonale di libero transito pari a m 2.00 (al netto dei posti auto e in assenza totale di intralci al pubblico passaggio) e occupando un massimo della metà del marciapiede stesso, come previsto dall'art. 20 comma 3 D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada). Eventuali deroghe, anche in merito a modifiche del tracciato del passaggio pedonale, valutando le diverse casistiche proposte, potranno essere rilasciate dal Comando di Polizia Municipale in fase di istruttoria della pratica per concessione temporanea di suolo pubblico.

Il territorio comunale, in relazione alla realizzazione delle strutture trattate nel presente regolamento, è suddiviso come segue:

1. VIA COLONNELLO APROSIO – AURELIA:

- a) *Marciapiede ampio parzialmente occupato da posti auto - in parte privato in parte pubblico o totalmente pubblico - Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) e b) + 2 a)* solo con assenso della proprietà del marciapiede, ove privato e del fabbricato a cui viene ancorata la struttura; detta tipologia sarà ammessa qualora gli allineamenti dei fabbricati preesistenti consentano un corretto inserimento nel contesto. Allineamenti - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi, ove possibile, su suolo privato.
- b) *Marciapiede con minor estensione, ad andamento discontinuo, interrotto da spazi a parcheggio; Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) e c)* previo ottenimento Nulla Osta Ente proprietario della e della Giunta Comunale per eventuale eliminazione di parcheggi. Allineamenti - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi lato strada.
- c) *Spazio privato visibile da strada pubblica: Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) e b) e 2 a)* solo con assenso della proprietà del suolo e del fabbricato a cui viene ancorata la struttura.

- #### 2. LUNGOMARE MARCONI: Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) - b) - c)
- La tipologia 1 c) verrà ammessa, secondo valutazione dell'U.T., solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare la tipologia 1 b). Se posizionata su suolo demaniale necessità del relativo Nulla Osta. Allineamenti - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi lato strada lasciando libero transito sul marciapiede ove presente.

Per le occupazioni attrezzate del marciapiede lato mare valgono le norme del presente regolamento. Dette aree dovranno essere tenute in ordine (non sono ammessi depositi di attrezzature balneari) e dovranno conformarsi alle tipologie di arredamento, fioriere, illuminazione e ombrelloni di cui all'art 6. Sono ammesse solo occupazioni attrezzate di suolo, previo ottenimento dei necessari nulla osta, senza alcun tipo di struttura (frangivento, ecc...).

3. PIAZZE PEDONALI, VIE PEDONALI, PORTICI:

- a) *Via Maonaira: Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) - b) - c).* Le tipologie 1 b) e c) verranno ammesse su seconda valutazione dell'U.T. a seconda del posizionamento del Dehor.
- [§]b) *Via Aldo Moro - zona portici: Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a)*
- c) *Piazza della Stazione: Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) - b) - c).* Le tipologie 1 b) e c) verranno ammesse su seconda valutazione dell'U.T. a seconda del posizionamento del Dehor.

4. VIE SECONDARIE

- a) *Via Don Bosco - Via Roma - Via I maggio:*
 - *Marciapiede ampio - in parte privato in parte pubblico o totalmente pubblico/privato - Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) e b) + 2 a)* solo con assenso della proprietà del marciapiede, ove privato e del fabbricato a cui viene ancorata la struttura. Allineamenti - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi, ove possibile, su suolo privato.
 - *Marciapiede con minor estensione, ove consenta il transito pedonale come sopra definito (pubblico/privato gravato da servitù pubblica): Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a)* previo ottenimento Nulla Osta della Giunta Comunale per eventuale eliminazione di parcheggi.

Allineamenti (ad esclusione di via I maggio) - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi lato strada.

- Spazio privato visibile da strada pubblica : Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) b) e c) + 2 a) e b) solo con assenso della proprietà del suolo e del fabbricato a cui viene ancorata la struttura. Allineamenti - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi, ove possibile, su suolo privato.

Tutte le tipologie sulla Strada Provinciale, ove necessita, Nulla Osta Ente Proprietario.

- b) Via Giovanni XXIII – Via Romana – Via San Rocco: Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) e b) + 2 b) necessario assenso della proprietà del fabbricato a cui viene eventualmente ancorata la struttura e ottenimento Nulla Osta della Giunta Comunale per eventuale eliminazione di parcheggi. Risulta ammessa la tipologia 2 a) solo per le traverse di via Giovanni XXIII, su suolo privato e con assenso della proprietà del suolo e del fabbricato a cui viene ancorata la struttura. Detta tipologia sarà ammissibile previa valutazione da parte dell'U.T. degli allineamenti dei fabbricati preesistenti, al fine di un corretto inserimento nel contesto. Allineamenti - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi lato strada.
- c) Via San Vincenzo: Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) e b) + 2 a) e b) solo ed esclusivamente ove il tracciato stradale ne consenta l'apposizione senza costituire intralcio alla visibilità, su valutazione del Comando di P.M.; necessario inoltre assenso della proprietà del fabbricato a cui viene eventualmente ancorata la struttura e ottenimento Nulla Osta della Giunta Comunale per eventuale eliminazione di parcheggi. La tipologia a) è ammissibile solo su suolo privato non gravato da servitù pubblica. Allineamenti - tutte le tipologie di strutture ammesse dovranno posizionarsi lato strada

5. PIAZZA DEL PONTE Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) b) e c) + 2 a) e b) solo con assenso della proprietà del marciapiede/suolo, ove privato e del fabbricato a cui viene eventualmente ancorata la struttura. La tipologia 1 c) verrà ammessa, secondo valutazione dell'U.T. , solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare la tipologia 1 b). Per tutte le tipologie necessario Nulla Osta Ente proprietario del suolo e della Giunta Comunale per eventuale eliminazione di parcheggi.

6. PIAZZA DEL SOLETTONE – Non è ammessa l'occupazione di suolo pubblico a causa dello svolgimento settimanale del mercato.

7. CENTRO STORICO Tipologie ammesse rif. Art 4: 1 a) - b) - c) . La tipologia 1 c) verrà ammessa, secondo valutazione dell'U.T. , solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare la tipologia 1 b). Trattandosi di zona con particolari valenze di carattere storico-paesaggistico le sistemazioni proposte verranno valutate dalla Commissione Edilizia e saranno possibili eventuali modifiche alle tipologie e alle caratteristiche senza necessità di variazione del presente regolamento. Secondo valutazione della Commissione Edilizia saranno ammissibili, se ritenute congrue con il contesto e migliorative rispetto allo stato dei luoghi, anche le tipologie 2 a) e b).

Nel caso in cui venisse proposta una progettazione su zone non considerate nel presente regolamento la stessa verrà esaminata dalla Commissione Edilizia e

assimilata ad altra zona per l'applicazione delle tipologie corrette, senza necessità di variazione del regolamento stesso.

La Giunta Comunale proporrà, qualora opportuno, aggiornamenti della zonizzazione sulla base della trasformazione del territorio comunale.

ART. 6

CARATTERI QUALITATIVI, MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE:

Sugli elementi componenti i dehor/occupazione attrezzata di suolo non sono ammessi i mezzi pubblicitari anche aventi caratteristiche proprie delle insegne di esercizio salvo diverse precisazioni come di seguito.

I frigoriferi, recanti mezzi pubblicitari, dovranno essere apposti all'interno dell'esercizio commerciale.

E' esclusa la possibilità di installare nello spazio attrezzato/dehor, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.

Su tutto il territorio comunale non sono ammesse chiusure di spazi tramite teli in plastica - con esclusione di quanto indicato di seguito; non è altresì ammessa l'apposizione di bordure in legno intrecciate.

FRANGIVENTO - PARAPETTI: dovranno essere costituiti da pareti autoportanti in vetro di sicurezza trasparente con altezza massima pari a 1.60 m (nel punto più alto). La struttura potrà essere realizzata con vetri trasparenti in unico modulo fino a pavimento o suddivisa in due moduli con possibilità di realizzare la parte sottostante in vetro satinato; la parte soprastante, invece, dovrà essere in vetro trasparente ad arco o similari oppure lineare con angoli arrotondati (dovrà essere priva di profilo metallico nella parte superiore) e potrà essere smontabile per la stagione estiva. Non sono ammesse altre tipologie di vetro al di fuori di quanto sopra indicato.

Su tutto il territorio comunale, ad esclusione del Lungomare Marconi, dette strutture dovranno essere realizzate in metallo verniciato color ferro micaceo, compresi accessori di aggancio (vietato utilizzo accessori di ottone lucido) con profili il più possibile lineari.

Su tutto il territorio comunale, ad esclusione del Lungomare Marconi, è ammessa l'apposizione del nome dell'esercizio commerciale, serigrafato (o con resa similare) nella pannellatura vetrata superiore o in quella inferiore, privo di colorazioni - è vietata l'apposizione di scritte adesive.

Sul Lungomare Marconi le strutture, suddivise in due moduli, dovranno essere in alluminio ossidato (colore silver - argento); i vetri dovranno essere completamente trasparenti con profilo lineare ad angoli arrotondati (non sono ammessi profili ad arco), privi di profilo metallico nella parte superiore; la struttura, con profilo preferibilmente liscio e arrotondato, potrà essere parzialmente smontabile per la stagione estiva.

La forma, le dimensioni e il colore di dette strutture e l'eventuale apposizione di scritte, come sopra definite, dovranno essere valutati caso per caso ed approvati, contestualmente all'istanza, dall'Ufficio Tecnico.

.....

TAVOLI E SEDIE: In tutto il territorio comunale sono tassativamente esclusi elementi di arredo realizzati totalmente in materiale plastico con o senza promozione pubblicitaria della forma più comune; saranno ammesse, previa campionatura da sottoporre a valutazione dell'U.T.C., particolari tipologie di design.

L'arredo dovrà avere fattura semplice e sobria, la forma, le dimensioni e il colore dovranno essere valutati ed approvati contestualmente al progetto dall'Ufficio Edilizia Privata.

Sul Lungomare è preferibile l'utilizzo del legno.

.....
FIORIERE: In tutto il territorio comunale sono tassativamente escluse fioriere classiche di terracotta o plastica color mattone nonché quelle cemento; l'utilizzo di questi materiali sarà ammesso, previa campionatura da sottoporre a valutazione dell'U.T.C., e solo per particolari tipologie di design.

Le fioriere dovranno essere costituite da vasi di dimensioni contenute, preferibilmente di materiale e colore in armonia con la struttura dei frangivento/dehor, non dovranno costituire pericolo o intralcio alla circolazione e dovranno essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali tenute a regola d'arte. E' ammesso l'utilizzo di fioriere da sostituire alla parte superiore dei frangivento nel periodo estivo.

.....
PEDANE: le pedane dovranno essere realizzate con struttura di supporto in metallo o legno e sovrastante pavimentazione in listoni di legno di grandi dimensioni tipo Ipè Lapacho, Teak Siam, od altra essenza pregiata. Le stesse dovranno essere adeguate a quanto imposto alla normativa sulle barriere architettoniche. Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (possibili elementi interessati a titolo di esempio: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale/orizzontale).

.....
OMBRELLONI: In tutto il territorio comunale sono tassativamente esclusi gli ombrelloni recanti promozioni pubblicitarie o insegne commerciali. Gli ombrelloni dovranno essere del tipo a struttura pensile, in legno o alluminio trattato o verniciato, con tessuto di copertura di colore bianco/avorio, che sovrasta lo spazio arredato ma senza l'ingombro del palo centrale (che è posto lateralmente).

E' ammessa, su valutazione dell'U.T., la tipologia classica con sostegno centrale solo per comprovate motivazioni legate alla mancanza di spazi adeguati.

.....
TENDE: ombreggianti, poste sopra l'ingresso dell'esercizio commerciale, dovranno essere di colori non sgargianti, tinta unita con eventuale indicazione della denominazione dell'esercizio commerciale sulla mantovana. I colori dovranno essere in armonia con la copertura del dehor frontistante l'esercizio commerciale. Sul Lungomare Marconi le tende dovranno avere colorazione panna/avorio.

.....
ILLUMINAZIONE: potrà essere

- a) incassata a pavimento con inserimento nella pedana (faretti-led con caratteristiche adeguate agli esterni);
- b) incassata nei montanti verticali delle paratie laterali, posizionata internamente alla struttura (non sulla parte terminale del montante);
- c) singoli corpi illuminanti ("piantane"),

Risultano non ammessi corpi illuminanti del tipo "a sfera" o del tipo "a lanterna", luci colorate o che possano in qualche modo costituire una distrazione visiva per la viabilità.

Sono ammessi riscaldatori elettrici (non quelli a gas) di tipologie non impattanti sotto il profilo estetico.



I corpi illuminanti e i riscaldatori apposti nelle strutture dovranno essere a norma e muniti delle necessarie certificazioni di conformità.

La forma, le dimensioni e il colore di tutti gli elementi sopra indicati dovranno essere valutati caso per caso ed approvati, contestualmente all'istanza, dall'Ufficio Tecnico.

TIPOLOGIA 2 Dehor

a) Tipo veranda (cfr. art. 4 - comma 2 lett.a);

- la struttura dovrà essere completamente smontabile e rimontabile, in acciaio zincato autoportante verniciato (o similari), con profili il più possibile lineari, poggiata su pedana e avente copertura in telo di PVC (o similari). La struttura dovrà essere semplice e lineare, priva di motivi decorativi e dovrà essere verniciata color ferro micaceo, compresi accessori di aggancio (vietato utilizzo accessori di ottone lucido).
- I serramenti dovranno essere scorrevoli, fissi o a libro; la disposizione modulare degli stessi dovrà essere studiata per rendere la composizione armonica e non appesantita dai profili, con una decisa prevalenza delle superfici vetrate. Eventuali serramenti fissi dovranno essere anch'essi completamente vetrati, con possibilità di rendere satinata la sola parte inferiore della composizione - il vetro dovrà essere o trasparente o satinato, è vietata l'alternanza, in un unico pannello, delle due tipologie a modi decoro. Non sono ammesse altre tipologie di vetro.
- La copertura sarà costituita da un semplice telo, color panna/avorio, privo di mantovana, fisso o scorrevole su guide, ancorato all'edificio, con andamento rettilineo a falda unica (pendenza necessaria a far defluire le acque). Non sono ammesse coperture del tipo a padiglione-tunnel, verranno invece valutate dall'U.T., rispetto al contesto, eventuali proposte relative a copertura su pianta quadrata o similari.
- Non è ammessa l'apposizione di scritte nelle pannellature vetrate, recanti o meno la denominazione dell'esercizio commerciale, adesive o serigrafate - il nome dell'esercizio potrà, invece, essere inserito nella parte superiore della struttura in acciaio.
- Tende oscuranti interne potranno essere apposte, previa campionatura in fase progettuale, di fattura semplice e lineare (es. veneziane in tessuto o in materiale plastico, tende avvolgibili, ecc...).

Per gli elementi non espressamente indicati fare riferimento alle disposizioni comuni (illuminazione, fioriere ecc..).

b) Chiuso su tre lati con copertura (cfr. art. 4 - comma 2 lett.b);

- la struttura dovrà essere completamente smontabile e rimontabile, in acciaio zincato autoportante verniciato (o similari), con profili il più possibile lineari, poggiata su pedana e avente copertura in telo di PVC (o similari). La struttura dovrà essere semplice e lineare, priva di lavorazioni a modi decoro e dovrà essere verniciata color ferro micaceo, compresi accessori di aggancio (vietato utilizzo accessori di ottone lucido).
- I serramenti dovranno essere scorrevoli, fissi o a libro; la disposizione modulare degli stessi dovrà essere studiata per

rendere la composizione armonica e non appesantita dai profili, con una decisa prevalenza delle superfici vetrate. Eventuali serramenti fissi dovranno essere anch'essi completamente vetrate e trasparenti, non sono ammesse altre tipologie di vetro.

- La copertura sarà costituita da un semplice telo, color panna/avorio, privo di mantovana, fisso ed autoportante con andamento rettilineo a falda unica (pendenza necessaria a far defluire le acque). Non sono ammesse coperture del tipo a padiglione-tunnel.
- Il lato di struttura aperto, prospettante il marciapiede pubblico e l'esercizio commerciale, potrà essere parzialmente tamponato (per l'utilizzo invernale) tramite paramenti completamente vetrate scorrevoli (no serramenti) oppure tramite teli in plastica (su guide o avvolgibili) completamente trasparenti, che vengano resi non visibili o smantellati nella stagione estiva.
- La denominazione dell'esercizio commerciale, se necessario, verrà consentita tramite l'apposizione di scritte serigrafate (o con resa simile) prive di colorazione, nella pannellatura vetrate - è vietata l'apposizione di scritte adesive.
- Tende oscuranti interne potranno essere apposte, previa campionatura in fase progettuale, di fattura semplice e lineare (es. veneziane in tessuto o in materiale plastico, tende avvolgibili ecc...).

Per gli elementi non espressamente indicati fare riferimento alle disposizioni comuni (illuminazione, fioriere ecc..).

La forma, le dimensioni e il colore di dette strutture e l'eventuale apposizione di scritte, come sopra definite, dovranno essere valutati caso per caso ed approvati, contestualmente al progetto, dall'Ufficio Tecnico, Presso l'U.T.C. saranno reperibili e consultabili campioni di vari materiali e documentazione fotografica, che verranno periodicamente aggiornati, per riferimenti progettuali.

Le strutture e tutti gli elementi dei dehor/parapetto/frangivento dovranno essere certificate secondo le disposizioni legislative, in particolare in merito alla sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 7

CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO, DOCUMENTAZIONE E ITER

1. I titolari di bar, ristoranti, attività artigianali di produzione e vendita di alimenti/bevande e di strutture turistico ricettive che intendono collocare su suolo pubblico (come definito nel presente regolamento) un dehor, con o senza elementi di copertura o una semplice occupazione attrezzata, dovranno ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare all'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune, formale istanza in bollo, su modulo fornito dall'Ufficio, con allegata la seguente documentazione:

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
Documentazione fotografica ed estratto di mappa	N, 4 fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehor dovrà

	<p>essere posizionato e il relativo contesto. Estratto di mappa catastale con individuata la zona di intervento.</p>
Progetto	<p>Progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata. Dovranno prodursi <u>planimetria dell'area</u> con indicate le aree di ingombro e le aree di passaggio con dimostrazione di conformità alle norme del presente regolamento.</p> <p><u>Piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta</u>, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.</p> <p>Inserimento della struttura mediante montaggio fotografico solo per le tipologie 2 a) e b) (art.4).</p> <p>Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini/sedie/ombrelloni/fioriere può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, la forma e l'ingombro dimensionale richiesto.</p> <p><u>La progettazione come sopra indicata dovrà contenere tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta.</u></p>
Relazione Tecnica	<p>Descrizione dettagliata delle opere, redatta da tecnico abilitato alla professione, che analizzi ogni elemento componente la struttura e ne verifichi la corrispondenza alle norme del presente regolamento.</p>
Documentazione relativa alle campionature	<p>Fotografie/campioni/cataloghi relativi alle tipologie, alle forme e alle cromie proposte in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tavoli, sedie, ombrelloni, tende, pedane, fioriere, corpi illuminanti e riscaldatori - <u>per tutte le strutture;</u> - frangivento e relative scritte se previste - <u>per l'occupazione attrezzata di suolo pubblico;</u> - strutture del dehor, serramenti, chiusure, tenda di copertura, eventuale sistema di oscuramento interno, scritte, ecc... - <u>per le strutture del tipo Dehor;</u>
Autorizzazione paesaggistica semplificata	<p>Per le richieste di occupazione di suolo, ricadenti in zone soggette a vincoli ambientali di cui al D.Lgs 42/2004, che superino i 120 giorni è necessario allegare apposita istanza di compatibilità paesaggistica, corredata da tutti gli elaborati indicati nel D.P.R. 9/07/2010 n.139.</p>
Dichiarazioni varie	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di conformità della struttura progettata rispetto al presente regolamento (con particolare rif. alla sicurezza della stessa); - dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche; - autocertificazione del richiedente, resa ai sensi del D.p.r 445/00, che l'attività rientri nelle tipologie indicate all'art.3 comma 1.
Nulla Osta vari	<ul style="list-style-type: none"> - Nulla Osta Ente proprietario della strada (es. Amministrazione Provinciale); - nulla Osta Ente proprietario del suolo (es. Demanio).
Autorizzazioni varie	<ul style="list-style-type: none"> - Assenso scritto della proprietà del marciapiede/suolo ove privato; - assenso della proprietà del fabbricato a cui

	<p>viene ancorata la struttura;</p> <p>- qualora l'occupazione si estenda oltre la proiezione ortogonale dell'esercizio, in spazi limitrofi quali ad esempio: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce e aree poste davanti ad ingressi condominiali dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile o dell'ente proprietario secondo i soggetti interessati;</p>
Cauzione	Cauzione, pari ad € 500 per Tipologie 1 ed € 1.000 per tipologie 2, prestata a garanzia della fedele esecuzione dell'opera al progetto allegato alla concessione.

3. La documentazione progettuale sopraelencata dovrà essere sottoscritta anche dal richiedente, oltre che dal progettista.
4. Gli elaborati sopra elencati costituiscono documentazione essenziale minima per la richiesta di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui risultasse mancante anche di un solo elemento, l'istanza si riterrà sospesa: la procedura di istruttoria infatti, decorrerà per intero dalla ricezione di tutti gli elementi sopra elencati.
5. Il progetto sarà subordinato, a seguito dell'istruttoria dell'U.T.:
 - al parere della Giunta Comunale, solo nel caso di eventuale eliminazione di parcheggi o elementi di arredo urbano;
 - al parere del Comando di Polizia Locale solo nel caso di richiesta di eventuali deroghe, anche in merito a modifiche del tracciato del passaggio pedonale, per la valutazione di competenza, nonché nel caso previsto dal comma 4 lett. c dell'art.5.
 - al parere dell'Ufficio Commercio e Ufficio P.L. per le occupazioni di suolo riguardanti lungomare Marconi, ai fini della valutazione rispetto allo svolgimento delle manifestazioni commerciali periodiche.
6. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda l'ufficio competente provvederà a richiedere il pagamento dei diritti/oneri per occupazione/bolli dovuti od eventualmente a rigettare l'istanza per non conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
7. L'atto di "Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico" verrà rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a seguito dell'iter sopra indicato.
8. Entro il termine di 3 mesi dal rilascio della concessione, pena la revoca della stessa, il richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori - quale professionista abilitato responsabile dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della loro corrispondenza con il progetto - e provvedere ad iniziare le opere.
9. Entro 30 giorni dall'installazione delle strutture, come sopra definite, il richiedente dovrà far pervenire all'U.T., pena la revoca della concessione:
 - dichiarazione di conformità del Direttore dei Lavori delle opere realizzate rispetto al progetto presentato;
 - dichiarazione asseverata di tecnico abilitato in merito alla stabilità della struttura ai fini della sicurezza pubblica;
 - copia delle dichiarazioni di conformità, a norma di legge, dei vetri installati, dell'impianto elettrico e dei corpi riscaldatori;
 - idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.



10. L'Ufficio Tecnico svincolerà il deposito cauzionale prestato entro 30 giorni dalla consegna della completa documentazione di cui al comma 10, previa verifica della stessa.
11. Il Comando di Polizia Locale dovrà svolgere attività di verifica e controllo, comunicando all'U.T. ogni difformità riscontrata, in fase di realizzazione delle opere e successivamente all'esecuzione delle stesse. L'U.T. ha facoltà di intervenire, su segnalazione del Comando di P.M. con provvedimenti di diffida-revoca-sospensione (si veda art.9) anche in fase di realizzazione delle strutture.

ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVO

1. La concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico è rilasciata per la durata non superiore a 364 giorni.
2. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico cesserà, fatta salva la possibilità di richiedere il rinnovo all'Ufficio Tecnico del Comune.
3. Il rinnovo dovrà essere richiesto nel mese di dicembre di ogni anno (dal 1 ed entro il 31), allegando all'istanza in bollo:
 - documentazione fotografica atta a comprovare il mantenimento, in perfette condizioni di esercizio, della struttura;
 - copie delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, ove dovuta.
4. Nel caso in cui la concessione temporanea di suolo pubblico non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 6 dovranno essere completamente rimossi e l'area dovrà essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario, entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

ART. 9 REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione può essere revocata, previa diffida ad adeguarsi, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non vengano rispettate le *'condizioni per la sua validità'*, indicate nell'atto di concessione;
 - b. la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi;
 - c. la struttura abbia subito modificazioni dimensionali e di forma rispetto al progetto approvato o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;
 - d. non sia rispettato quanto previsto dal presente regolamento o sia in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
 - e. quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa;
 - f. qualora venga arrecato disturbo alla quiete pubblica;
 - g. in caso di mancato pagamento del canone annuo per l'occupazione;

- h. in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente o di pubblico interesse;
- i. reiterate violazioni di cui all'art. 11 comma 3.

Nei casi previsti dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione, anche parziale, dell'importo pagato.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, sulla base di segnalazioni scritte, previa diffida ad adeguarsi, dal Funzionario dell'Ufficio Tecnico con proprio apposito provvedimento motivato.

2. La concessione può essere sospesa, con la contestuale rimozione a cura e spese del titolare dell'esercizio, in occasione di fiere o manifestazioni cittadine, nonché qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili. Lo smantellamento della struttura dovrà avvenire a cura e spese del concessionario.
3. La concessione è soggetta a decadenza quando la struttura risulti inutilizzata per più di 90 giorni nell'arco dell'anno concesso. La decadenza viene comunicata, previo avvio del procedimento, mediante provvedimento motivato del Funzionario dell'Ufficio Tecnico.

ART. 10 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Le occupazioni attrezzate di suolo (anche solo tramite sedie e tavoli) e i dehor esistenti non conformi al presente regolamento dovranno presentare istanza, come previsto dall'art.7, per l'integrale adeguamento entro il **31/12/2011**.
2. Per le strutture realizzate in vigore dell' "Atto di indirizzo per l'occupazione di spazi pubblici e spazi privati gravati da pubblica servitù con dehors" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 26 in data 22/04/09, il termine di cui al comma 1 è prorogato al **31/12/2012**.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti verrà disposta la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 11 CRITERI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO NORMATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La tassa non è dovuta se il suolo occupato è di proprietà privata e non risulta essere gravato da servitù pubblica.
2. La tariffa della tassa per occupazione di spazi pubblici verrà determinata e adeguata con Delibera di Giunta Comunale.



ART. 12
SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art.20 del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada).
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art.16 comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n.3 - editale € 50 minimo - 300 € massimo.
3. A seguito di tre sanzioni in violazione agli articoli del presente regolamento si incorrerà nella revoca della concessione di suolo.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo ed entrerà in vigore nei termini e con le modalità di legge.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al D.lgs. 285/1992 Codice della strada e relativo regolamento d'attuazione, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia e/o a specifici regolamenti comunali.

INDICE

Art. 1 -	FINALITA' e CONTENUTI	pag.1
Art. 2 -	DEFINIZIONI	pag.1
Art. 3 -	PRESCRIZIONI GENERALI - VINCOLI	pag.2
Art. 4 -	TIPOLOGIE	pag.3
Art. 5 -	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E AMBITI OMOGENEI	pag.3
Art. 6 -	CARATTERI QUALITATIVI, MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI	pag.6
Art. 7 -	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO, DOCUMENTAZIONE E ITER	pag.9
Art. 8 -	DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVO	pag.12
Art. 9 -	REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	pag.12
Art. 10-	DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI	pag.13
Art. 11 -	CRITERI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO NORMATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO	pag.13
Art. 12 -	SANZIONI	pag.14
Art. 13 -	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag.14

COMUNE DI VALLEGROSIA

Prot. Gen. 0001750

Data 08/02/2011

Categoria 01

Classe 06

ALLEGATO AL PUNTO 03
dell'art. 8 del D.L. n. 1
1 FEB 2011

